



Columna Fondazione
collettiva Group Invest

Previdenza professionale

Regolamento per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza

Columna Fondazione collettiva Group Invest, Winterthur

Sommario

Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini	3
Punto 1	
Condizioni per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza	3
Punto 2 Condizioni per una liquidazione parziale o totale a seguito di scioglimento del contratto	3
Punto 3 Condizioni per una liquidazione parziale a seguito di riduzione considerevole dell'organico o di ristrutturazione del datore di lavoro	3
Punto 4 Verifica e accertamento delle condizioni	4
Punto 5 Rinuncia allo svolgimento di una procedura	4
Accertamento dei diritti	5
Punto 6 Data della liquidazione parziale o totale	5
Punto 7 Calcolo dei fondi da distribuire	5
Punto 8 Diritto ai fondi liberi della cassa di previdenza	5
Punto 9 Diritto collettivo agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza	6
Punto 10 Utilizzo della riserva di contributi del datore di lavoro in caso di scioglimento del contratto	6
Decisione, informazione e attuazione	6
Punto 11 Decisione per la liquidazione parziale o totale	6
Punto 12 Informazione, consultazione e rimedi giuridici	6
Punto 13 Attuazione	6
Punto 14 Costi	7
Punto 15 Fattispecie non espressamente disciplinate	7
Disposizioni finali	7
Punto 16 Emanazione e adeguamento del regolamento	7
Punto 17 Entrata in vigore	7

Scopo, campo d'applicazione e definizione dei termini

Punto 1

Il presente regolamento si basa sugli artt. 53b e 53d LPP, sugli artt. 27g e 27h OPP 2 e sull'art. 18a LFLP. Esso disciplina le condizioni e l'iter procedurale per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza nell'ambito di Columna Fondazione collettiva Group Invest, Winterthur (qui di seguito denominata «Fondazione»).

Per la liquidazione parziale della Fondazione si applica un regolamento separato.

Ai sensi del presente regolamento, sono considerate persone assicurate attive anche le persone inabili al lavoro, le persone invalide senza diritto corrente alla rendita e le persone che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per ramo.

Sono considerate inabili al lavoro le persone assicurate aventi diritto (attualmente o prevedibilmente) all'esonero dal pagamento dei contributi, per le quali al giorno di riferimento della liquidazione parziale il termine di attesa massimo di tutte le prestazioni di invalidità non è ancora scaduto secondo il regolamento di previdenza oppure di cui la Fondazione non dispone ancora di tutti i dati necessari per poter stabilire o rifiutare il diritto a una rendita di invalidità.

In caso di liquidazione parziale in seguito a una riduzione considerevole dell'organico o a una ristrutturazione del datore di lavoro, le persone assicurate inabili al lavoro interessate da un'uscita forzata restano nella cassa di previdenza ed escono solamente quando riacquistano completamente la capacità di lavoro. L'eventuale disdetta del contratto d'affiliazione non tange le persone inabili al lavoro, che rimangono nella cassa di previdenza finché non avranno riacquisito completamente la capacità di lavoro o avranno diritto a una rendita d'invalidità.

Ai sensi del presente regolamento sono considerati beneficiari di rendita tutti i beneficiari di una rendita di vecchiaia, per partner o per orfani o di una parte di rendita ai sensi dell'art. 124a CC, purché privi di copertura dei rischi attuariali, nonché i beneficiari di una rendita d'invalidità. Non vengono considerati i beneficiari di una rendita di vecchiaia, per partner o per orfani o i beneficiari di una parte di rendita ai sensi dell'art. 124a CC con copertura dei rischi attuariali, per i quali la Fondazione non gestisce alcun capitale di previdenza.

Si ha un'uscita collettiva (collettivo) quando tutte le persone assicurate attive e/o beneficiarie di rendita uscenti, o almeno 10 di esse, passano in blocco al medesimo nuovo istituto di previdenza.

Il concetto di «averi di vecchiaia» si riferisce alle persone assicurate attive e ai beneficiari di una rendita d'invalidità.

Il concetto di «capitale di previdenza» si riferisce ai beneficiari di una rendita senza copertura dei rischi attuariali.

Condizioni per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

Condizioni per una liquidazione parziale o totale a seguito di scioglimento del contratto

Punto 2

Un contratto d'affiliazione si intende sciolto se viene annullato interamente o parzialmente in seguito a disdetta o di comune accordo oppure se il datore di lavoro affiliato è stato posto in liquidazione in seguito a fallimento o cessazione dell'attività.

- a) La condizione per una liquidazione parziale della cassa di previdenza si intende soddisfatta se, in seguito allo scioglimento del contratto d'affiliazione, almeno una persona assicurata attiva e/o un beneficiario di rendita, ivi compresi i beneficiari di rendita con copertura dei rischi attuariali, rimane nella cassa di previdenza (scioglimento parziale del contratto).
- b) La condizione per la liquidazione totale della cassa di previdenza si intende soddisfatta se nessuna persona assicurata attiva né nessun beneficiario di rendita, ivi compresi i beneficiari di rendita con copertura dei rischi attuariali, rimane nella cassa di previdenza (scioglimento completo del contratto).

Condizioni per una liquidazione parziale a seguito di riduzione considerevole dell'organico o di ristrutturazione del datore di lavoro

Punto 3

Le condizioni per una liquidazione parziale della cassa di previdenza sono soddisfatte se:

- a) l'organico del datore di lavoro affiliato subisce un consistente ridimensionamento a seguito di una riduzione del personale effettuata per motivi economici che comporta – a seconda del numero di persone assicurate attive e degli averi di vecchiaia disponibili prima dell'inizio

della riduzione del personale – le seguenti uscite forzate:

- Fino a 10 persone assicurate:
almeno 2 uscite forzate e deflusso del 30% degli averi di vecchiaia
- Da 11 a 50 persone assicurate:
almeno 4 uscite forzate e deflusso del 20% degli averi di vecchiaia
- Oltre 50 persone assicurate:
uscita forzata di almeno il 10% delle persone assicurate attive e deflusso di almeno il 10% degli averi di vecchiaia

b) l'azienda del datore di lavoro affiliato effettua una ristrutturazione che comporta – a seconda del numero di persone assicurate attive e degli averi di vecchiaia disponibili prima dell'inizio della ristrutturazione – le seguenti uscite forzate:

- Fino a 10 persone assicurate:
almeno 2 uscite forzate e deflusso del 27% degli averi di vecchiaia
- Da 11 a 50 persone assicurate:
almeno 4 uscite forzate e deflusso del 18% degli averi di vecchiaia
- Oltre 50 persone assicurate:
uscita forzata di almeno l'8% delle persone assicurate attive e deflusso dell'8% degli averi di vecchiaia

Per ristrutturazione si intendono le misure intraprese dal datore di lavoro che non hanno come obiettivo principale la riduzione di posti di lavoro e il licenziamento di personale, bensì sono misure organizzative attraverso le quali compiti finora svolti dalla stessa azienda vengono cessati oppure intere parti della stessa vengono trasferite a un'altra azienda.

Le persone assicurate attive che nel quadro della riduzione del personale o della ristrutturazione optano per la continuazione della loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP oppure proseguono la loro previdenza nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo non vengono considerate come uscite.

Una riduzione del personale o una ristrutturazione inizia con la prima e termina con l'ultima uscita forzata avvenuta a seguito di un unico evento economico nell'arco di un lasso di tempo generalmente pari a 12 mesi successivi alla relativa delibera da parte degli organi competenti del datore di lavoro affiliato. Qualora la riduzione dell'organico o la ristrutturazione si svolga in un arco di tempo maggiore o minore, è determinante il relativo termine.

L'uscita di una persona assicurata viene considerata forzata se il suo rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro. Ma l'uscita viene considerata forzata anche se la persona assicurata, dopo aver preso atto della riduzione del personale o della ristrutturazione, si licenzia entro 6 mesi per prevenire la disdetta da parte del datore di lavoro oppure perché non accetta le nuove condizioni di assunzione non ragionevoli che le sono state offerte.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione la riduzione del personale o la ristrutturazione della sua azienda, informandola in merito alle persone assicurate coinvolte, alle tempistiche entro cui sarà effettuata la riduzione del personale o la ristrutturazione, al motivo della disdetta e al termine dei rapporti di lavoro.

Verifica e accertamento delle condizioni

Punto 4

In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione oppure di ristrutturazione o riduzione del personale da parte del datore di lavoro affiliato, la Fondazione verifica se siano soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza.

In caso affermativo la Fondazione avvia una procedura, a meno che non rinunci al suo svolgimento ai sensi del punto 5.

Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a fornire tempestivamente alla Fondazione, se questa lo richiede, tutti i dati necessari per lo svolgimento del suo compito.

Rinuncia allo svolgimento di una procedura

Punto 5

Si rinuncia allo svolgimento di una procedura:

a) In caso di scioglimento del contratto, qualora il datore di lavoro si sia affiliato a un nuovo istituto di previdenza e tutte le persone assicurate attive e beneficiarie di rendita di cui al punto 1 passino a tale istituto. Gli eventuali fondi liberi e accantonamenti tecnici della cassa di previdenza e l'eventuale riserva di contributi del datore di lavoro vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza.

b) In caso di scioglimento del contratto, qualora il datore di lavoro si sia affiliato a un nuovo istituto di previdenza e la cassa di previdenza non disponga né di fondi liberi, se non per un

importo medio inferiore a CHF 200 per persona assicurata attiva e beneficiario di rendita di cui al punto 1, né di accantonamenti tecnici. Se tutte le persone assicurate attive e tutti i beneficiari di rendita uscenti in seguito allo scioglimento del contratto passano al medesimo nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro, gli eventuali fondi liberi vengono trasferiti a quest'ultimo, in caso contrario alla Fondazione. L'eventuale riserva di contributi del datore di lavoro viene in linea di principio trasferita al nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro.

- c) In caso di riduzione considerevole dell'organico o di ristrutturazione, qualora la cassa di previdenza non disponga né di fondi liberi, se non per un importo medio inferiore a CHF 200 per persona assicurata attiva e beneficiario di rendita, né di accantonamenti tecnici. In questo caso, eventuali fondi liberi restano nella cassa di previdenza.
- d) Se all'atto dello scioglimento del contratto la cassa di previdenza non ha né persone assicurate attive né beneficiari di rendita (liquidazione di un contratto vuoto), i fondi liberi vengono distribuiti a coloro che negli ultimi 3 anni precedenti l'ultima uscita sono usciti come persone assicurate attive. Se in tale lasso di tempo sono avvenute una o più procedure di liquidazione parziale, si considera soltanto il periodo successivo all'ultima.

La quota individuale corrisponde al rapporto tra l'avere di vecchiaia disponibile alla data di uscita e gli averi di vecchiaia complessivi. Se inferiore a CHF 100, la quota viene ripartita tra le altre persone aventi diritto in base alle disposizioni di cui sopra. Se i fondi liberi sono mediamente inferiori a CHF 100 per persona o non vi sono aventi diritto, tali fondi vengono trasferiti alla Fondazione.

In caso di rinuncia allo svolgimento di una procedura, non occorre una decisione in tal senso. La Fondazione provvede a informare la commissione di previdenza in merito a tale rinuncia.

Accertamento dei diritti

Data della liquidazione parziale o totale

Punto 6

La data della liquidazione è determinante ai fini del calcolo dell'ammontare dei fondi liberi e degli eventuali accantonamenti tecnici della cassa di previdenza.

La data della liquidazione parziale o totale a seguito di scioglimento del contratto è la data in cui è stato sciolto il contratto d'affiliazione.

La data della liquidazione parziale a seguito di riduzione considerevole dell'organico o di ristrutturazione è il giorno di chiusura del bilancio della Fondazione più prossimo all'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda.

Calcolo dei fondi da distribuire

Punto 7

1. Fondi liberi della cassa di previdenza

Per fondi liberi della cassa di previdenza si intendono le quote patrimoniali non destinate alla copertura di obbligazioni, capitali di previdenza, accantonamenti tecnici o alla riserva di contributi del datore di lavoro. Essi corrispondono al saldo del conto «fondi liberi» gestito dalla Fondazione per la cassa di previdenza alla data di riferimento, al netto dei costi stabiliti nel regolamento.

2. Accantonamenti tecnici della cassa di previdenza

Gli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza si basano su quanto previsto dal regolamento sulla costituzione di accantonamenti e riserve e corrispondono al saldo del conto «accantonamenti tecnici» gestito dalla Fondazione per la cassa di previdenza alla data di riferimento. Se, in caso di liquidazione parziale o totale, gli accantonamenti tecnici non sono più necessari in seguito allo scioglimento del contratto e non sussiste alcun diritto collettivo, essi vengono assegnati ai fondi liberi.

Diritto ai fondi liberi della cassa di previdenza

Punto 8

In caso di liquidazione parziale o totale a seguito di scioglimento del contratto, le persone assicurate attive e i beneficiari di rendita uscenti a causa dello scioglimento del contratto e quelli rimanenti hanno diritto ai fondi liberi della cassa di previdenza. La quota è pari al rapporto tra il rispettivo avere di vecchiaia o capitale di previdenza e l'avere di vecchiaia e il capitale di previdenza complessivi della cassa di previdenza alla data di riferimento.

In caso di liquidazione parziale a seguito di riduzione considerevole dell'organico o di ristrutturazione, le persone assicurate uscenti forzatamente dalla cassa di previdenza hanno diritto ai fondi liberi della cassa di previdenza. La quota corrisponde al rapporto tra il rispettivo avere di vecchiaia e gli averi di vecchiaia e il capitale di previdenza

complessivi di tutte le persone assicurate e tutti i beneficiari di rendita, siano essi usciti forzatamente o rimasti nella cassa di previdenza. Sono determinanti gli averi di vecchiaia e i capitali di previdenza alla data di riferimento o alla data di uscita, se precedente.

Se ne ha diritto purché la quota sia pari ad almeno CHF 100. Se la quota è inferiore a CHF 100, essa viene ripartita tra le altre persone aventi diritto in base alle disposizioni di cui sopra.

D'intesa con il perito in materia di previdenza professionale la commissione di previdenza può rinunciare a tenere conto dei beneficiari di rendita, qualora essa dimostri che i diretti interessati non abbiano fornito alcun contributo determinante per la costituzione dei fondi liberi negli ultimi 5 anni precedenti la liquidazione parziale o totale.

Diritto collettivo agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza

Punto 9

In caso di uscita collettiva sussiste un diritto collettivo a una quota proporzionale degli eventuali accantonamenti tecnici della cassa di previdenza. Tale diritto spetta alle persone assicurate attive e ai beneficiari di rendita per i quali sono stati costituiti gli accantonamenti. Il computo del diritto avviene secondo la base di calcolo per la determinazione degli accantonamenti in essere.

Utilizzo della riserva di contributi del datore di lavoro in caso di scioglimento del contratto

Punto 10

In caso di liquidazione parziale o totale a seguito di scioglimento del contratto, la riserva di contributi del datore di lavoro viene in linea di principio trasferita al nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro. Se non può più essere utilizzata in modo conforme al proprio scopo, tale riserva viene sciolta e i fondi liberi della cassa di previdenza vengono assegnati e utilizzati nell'ambito della liquidazione parziale o totale.

Decisione, informazione e attuazione

Decisione per la liquidazione parziale o totale

Punto 11

In un'apposita decisione scritta la commissione di previdenza specifica quanto segue:

- fattispecie della liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza

- data della liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza
- ammontare dei fondi liberi della cassa di previdenza
- ammontare degli eventuali accantonamenti tecnici della cassa di previdenza
- piano di ripartizione

Informazione, consultazione e rimedi giuridici

Punto 12

La Fondazione informa le persone interessate dalla liquidazione parziale o totale e coloro che rimangono nella cassa di previdenza in merito alla decisione, al piano di ripartizione, ai diritti e all'ulteriore procedura.

L'informazione può anche avvenire tramite la commissione di previdenza. In tal caso, quest'ultima è tenuta a trasmettere l'informazione alle persone interessate della sua cassa di previdenza entro 10 giorni.

Le persone assicurate attive, i beneficiari di rendita e il datore di lavoro hanno il diritto di consultare gli atti depositati presso la Fondazione entro 30 giorni dalla trasmissione dell'informazione, purché motivi di protezione dei dati non ne impediscano la visione, e di presentare ricorso contro la decisione.

Se le differenze esistenti non possono essere risolte di comune accordo, la Fondazione concede un termine di 30 giorni per rivolgersi all'autorità di vigilanza e far sottoporre a verifica le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione.

Il piano di ripartizione acquista validità giuridica se

- non sono stati presentati ricorsi, oppure
- tutti i ricorsi sono stati risolti di comune accordo e si è in presenza di una conferma scritta dell'autorità di vigilanza che entro il termine di 30 giorni non è stato presentato nessun ricorso presso la stessa, oppure
- le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione sono stati giudicati giuridicamente validi dall'autorità di vigilanza o da un tribunale.

Trova applicazione il piano di ripartizione che acquista validità giuridica.

Attuazione

Punto 13

In caso di uscita collettiva le quote di fondi liberi vengono trasferite in blocco al nuovo istituto di previdenza. Negli altri casi i fondi liberi vengono riconosciuti individualmente.

In caso di liquidazione parziale o totale a seguito di scioglimento del contratto, le quote delle persone assicurate attive rimanenti vengono utilizzate per incrementare gli averi di vecchiaia. Le quote dei beneficiari di rendita rimanenti vengono invece versate sotto forma di capitale.

In caso di liquidazione parziale a seguito di riduzione considerevole dell'organico o di ristrutturazione, le quote delle persone assicurate attive rimanenti e dei beneficiari di rendita restano nella cassa di previdenza.

La quota di accantonamenti tecnici della cassa di previdenza viene trasferita in blocco al nuovo istituto di previdenza.

I diritti risultanti dal presente regolamento sono esigibili 30 giorni dopo l'inizio della validità giuridica.

Durante la procedura di liquidazione parziale o totale i diritti sulla quota di fondi liberi e di accantonamenti tecnici non sono fruttiferi di interessi. A partire dalla data di scadenza, su di essi viene applicato un tasso di mora, pari all'interesse minimo LPP.

Costi

Punto 14

A copertura delle spese sostenute nell'ambito della liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza, vengono definiti opportuni contributi ai sensi del regolamento sui costi che vengono dedotti dai fondi liberi o conteggiati al datore di lavoro.

Fattispecie non espressamente disciplinate

Punto 15

Le fattispecie non disciplinate espressamente da questo regolamento vengono trattate dalla Fondazione ed evase in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Disposizioni finali

Emanazione e adeguamento del regolamento

Punto 16

Il regolamento e i successivi adeguamenti vengono emanati dal consiglio di fondazione e approvati dall'autorità di vigilanza.

Entrata in vigore

Punto 17

Il presente regolamento è stato emanato dal consiglio di fondazione ed entra in vigore, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, il 1° dicembre 2023. Esso sostituisce l'edizione del 1° dicembre 2021.

Si applica il regolamento valido nel momento in cui si è verificata la circostanza determinante. Questo momento corrisponde all'inizio della riduzione dell'organico o della ristrutturazione o, in caso di scioglimento del contratto d'affiliazione, alla data di scioglimento.